

## il documento

## Nasce l'Università italo-francese

6

Nasce l'Università italo-francese. Con un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri viene data esecuzione all'accordo tra il governo italiano e quello francese per l'istituzione della nuova università, che avrà sede a Torino ed a Grenoble. Per le prime iscrizioni nel nuovo ateneo bisognerà aspettare l'anno accademico 2000-2001. La sede torinese sorge nella Certosa reale di Collegno.



## Ecco l'anno sabbatico per i docenti

La riforma dei cicli, approvata dalla Camera, che per essere operativa deve ottenere il sì del Senato, prevede che i «risparmi» che si dovessero realizzare con la riforma siano utilizzati anche per istituire «periodi sabbatici per la qualificazione degli insegnanti in servizio». L'emendamento è stato presentato da Giovanni De Murtas, dei Comunisti italiani.

## Il testo

PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE COSÌ COME È STATO APPROVATO DALLA CAMERA IL 22 SETTEMBRE 1999. IL PROVVEDIMENTO DOVRÀ PASSARE AL SENATO E IL POLO HA PROMESSO CHE IN QUELLA SEDE INGAGGERÀ UN'ASPIRA BATTAGLIA SULLA RIFORMA

## ARTICOLO 1

(Sistema educativo di istruzione e di formazione). 1) Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

2) Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità della legge n. 196 del 1997 e della legge n. 144 del 1999.

3) L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4) L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.

5) Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

6) Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, fermo restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

## ARTICOLO 2

(Scuola dell'infanzia). 1) La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone la potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini. 2) La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia. 3) La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

## ARTICOLO 3

(Disposizioni relative alla scuola di base). 1) La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni: si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.

2) La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità: a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base; b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi; c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile; e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3) Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4) La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

## ARTICOLO 4

(Disposizioni relative alla scuola secondaria). 1) La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2) La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3) Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4) Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5) A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6) Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle

disposizioni di cui al comma 2. Esso comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture. 2) Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

2-bis) Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter) Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui

## LA FOTONOTIZIA



L'immobile che ospita l'istituto tecnico per le attività sociali «Bruno Chimirri» di Catanzaro è fatiscente e non offre spazi sufficienti. Così i circa 300 studenti, guidati da preside e professori, hanno aperto i libri nella centralissima Piazza Rossi, prospiciente il palazzo della Provincia, di cui è stato sollecitato l'intervento. Il problema, sostengono docenti ed allievi, si trascina da almeno un decennio. Le varie amministrazioni succedutesi non hanno mai affrontato seriamente la questione, e, per un giorno, dopo l'appello, le lezioni si sono tenute all'aria aperta, complice il bel tempo. Cufari/Ansa

realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con l'ITS e università.

7) La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8) Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

## ARTICOLO 4-BIS

(Formazione superiore non universitaria e educazione degli adulti). 1) L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2) Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3) La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

## ARTICOLO 5

(Attuazione progressiva dei nuovi cicli). 1) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri fi-

nanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Esso comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture. 2) Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

2-bis) Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter) Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui

al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma.

3) L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

4) All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, concernente la definizione dei curricula, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.

5) Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

6) I titoli universitari ed i curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuali, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

## IN UNA PAROLA

## INSEGNARE

## La riforma farà studiare anche i maestri

ANDREA RANIERI

Nel suo ultimo libro pubblicato in Italia («Sapere per comprendere» Feltrinelli) Howard Gardner riferisce una battuta a suo dire di comune dominio fra gli addetti ai lavori di area anglosassone: «Gli insegnanti delle elementari amano i bambini, quelli delle secondarie amano le discipline, gli insegnanti universitari amano se stessi».

La battuta ci pare cogliere un nocciolo di verità inimitabile, anche rispetto alla situazione italiana.

Anche qui l'attenzione allo studente come persona, ai suoi problemi esistenziali, alla sua identità e alla sua socializzazione, sembra una funzione riservata ai maestri, tanto meno importante quanto si sale nei livelli del sapere.

È indubbio che più si sale la semplice socializzazione non basta, ma è altrettanto indubbio che la progressiva disattenzione verso la soggettività e le diversità degli studenti è all'origine dei molti fallimenti, dei molti abbandoni, dei veri e propri scacchi esistenziali registrati senza battere ciglio da docenti concentrati più sulle priorità dell'insegnare che sui problemi dell'apprendere, su una diffusione del sapere non relazionata ai ritmi, alla difficoltà e alle meraviglie, dei processi di comprensione.

La riforma dei cicli, la formazione universitaria dei maestri e la specializzazione «didattica» per tutti gli insegnanti delle secondarie, lo stesso contratto della scuola, sembrano finalmente invertire questa deriva, prendere di petto il dilemma tra sapere e comprendere, costruendo le condizioni per una sintesi vera, che è quella tra l'altro già praticata dai bravi insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

Ciclo primario vuol dire infatti rendere fluido il passaggio dalla scuola della socializzazione a quella delle discipline, contaminando ambiti ritenuti rigidamente distinti, intrecciando competenze professionali che si ritenevano separate (i maestri e i professori).

La formazione universitaria dei maestri permetterà un più solido impianto disciplinare da spendere anche nei primi anni del ciclo primario, e la scuola di specializzazione per i docenti laureati li arricchirà di un bagaglio di competenze didattiche e psicologiche fino ad oggi assolutamente non considerate necessarie.

Il contratto scuola, infine, costruisce una idea di evoluzione professionale in cui la crescita culturale degli insegnanti e la crescita della professionalità specifica, che è loro capacità di trasmettere sapere e aprire le menti alla comprensione, vengono valutate congiuntamente, e sono alla base della progressione economica e di carriera dei docenti.

Si apre insomma, su più versanti, la possibilità che la riforma non sia solo un fatto di ingegneria istituzionale, ma un grande progetto culturale, una grande occasione per ricomporre il sapere e il comprendere.

Università degli Studi di Firenze  
Dipartimento di Scienze dell'Educazione  
**Corsi di Perfezionamento**  
Anno Accademico 1999/2000

1. Comunicazione formativa e linguaggi multimediali: tra azienda e scuola. Tel. 055217347
2. Funzione direttiva e ispettiva nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado (a distanza). Tel. 055/281676 - 280320
3. Il documentalista in Educazione. T. 055280439
4. Le competenze relazionali degli insegnanti e degli animatori di educazione familiare. (a distanza). Tel. 055264166
5. Metodi della comunicazione e apprendimento in rete (a distanza). Tel. 055210423
6. Modelli di formazione e processi di apprendimento (a distanza). Tel. 055280320
7. Qualità della formazione. Tel. 055217373
8. Scuola, orientamento e lavoro (a distanza). Tel. 055217-671

Corsi postuniversitari di specializzazione rivolti a insegnanti di ruolo e no, a giovani studiosi, a personale in servizio presso enti locali, etc.. Sono riconosciuti dal M.P.I. Rilasciano attestato di frequenza. Per maggiori informazioni sulle modalità e i termini di iscrizione rivolgersi al Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Palazzo Corsini, via Parione 11b Firenze. tel. 055216690 fax 0552382098 - scieduc@cesit1.unifi.it www.unifi.it/unifi/scform/facoltà/corsiper.htm

